Calivazzo (comuni di Lierna	e di Mandello del L	.ario);		
Ia CONVENZIONE PE	er la gestione un	IITARIA PATRIMONIO AGRO)-	
SILVO-PASTORALE PUBBLICO	NEI COMUNI DI LIE	RNA E MANDELLO DEL LARI	0	
è stata sottoscritta in data _	;			
con Deliberazione	G.E. n	_ del è stat	to	
approvato il bando di gard	a per la gestione	pluriennale degli alpeggi	di	
Lierna e di Calivazzo (comu	ni di Lierna e di Ma	ndello del Lario);		
SI CONVIE	NE E STIPULA QUAN	ITO SEGUE		
Art. 1 Oggetto della concess	sione			
1. La Concessione ha p	per oggetto la cus	todia, la conservazione e l	a	
conduzione e gestione degl	li alpeggi di Lierna (e di Mandello del Lario, be	ni	
pubblici di proprietà dei Comuni di Lierna e di Mandello del Lario, in			in	
gestione alla Comunità Mor	ntana.			
2. La Comunità Monta	na affida in conce	ssione alla Azienda agricol	la	
che accett	a gli alpeggi sop	ora citati, comprendente	i	
seguenti terreni:				
censuario di Lierna (com	nune di Lierna)			
mappale	Superf (ha)			
3554	0.41.00			
3555	1.17.20			
3074 (porzione)	10.00.00			
3415 (porzione)	11.00.00			
Totale	22.58.20			
		ı		

• censuario di Olcio (comune di Mandello del Lario)

mappale	Superf (ha)
1690	0.90.60
1692	17.59.00
1693	5.18.00
1694	3.43.40
1695	27.54.40
1696	20.62.00
3051 (ex 1697)	63.17.59
1698	18.24.40
1700	6.14.00
1701	21.80.00
1702	5.68.00
1703	4.57.70
1709	6.10.60
2007	0.42.20
2301	23.35.00
2302	9.09.00
totale	233.85.89

• censuario di Somana (comune di Mandello del Lario)

mappale	Superf (ha)
253	33.44.00
1096	0.42.40
1100	5.00.00

	1200	4.20.00		
	totale	43.06.40		
•	censuario di Rong	io (comune di Ma	ındello del Lario)	
	mappale	Superf (ha)		
	1645	37540		
	1646	53750		
	totale	9.12.90		
Cor	mprendente l'utiliz		hhricati:	
	·	_	(comune di Mandello del Lario) –	
			(comune al Manaello del Lano) –	
	fabbricato ruro		aku, kki wa alali a wasalara ala sasikka	
			strutture della malga descritte	
	_		o alpeggiatore, fienile.	
	·		amente elencato, unitamente ad	
			accesso e servizio, nello stato di	
			nte del verbale di consegna.	
4.	pascolo si intende	e concesso a corp	oo e non a misura secondo i confini	
sem	npre osservati e ri	conosciuti; di co	nseguenza la Comunità Montana	
vier	ne sollevata da	ogni_responsabili	tà qualora la superficie risultasse	
infe	riore a quella indic	cata.		
5. 1	l concessionario	dichiara di aver	visionato gli immobili oggetto di	
con	ncessione, di averl	i trovati in buono	stato manutentivo e adatti all'uso	
con	nvenuto e così di p	renderli in conseg	na.	
6. F	Per tutti gli arredi,	attrezzature e s	strumentazione di qualsiasi natura,	
nec	cessari per la con	duzione dell'alpe	eggio, nonché per le attività che	
inte	ende realizzare il co	oncessionario dovi	rà provvedere a sua cura e spese.	

7. Il concessionario è autorizzato ad esercitare nel compendio della malga	
 di cui al presente contratto l'attività d'alpeggio con bestiame ovi-caprino	
 nel rispetto della normativa vigente.	
 8. L'attività sopra indicata dovrà essere realizzata in conformità al	
 capitolato di concessione che si allega, quale parte integrante e	
 sostanziale del presente atto.	
 Art. 2 Durata della concessione, rinnovo e recesso	
 La durata della concessione è di anni 6 (SEI) ovvero per il periodo 2023-2028	
la concessione inizierà dalla data di firma del contratto e terminerà il 10	
Novembre 2028.	
In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di concessione siano stati	
rispettati gli impegni stabiliti dal capitolato e vi sia stata una partecipazione	
attiva alla gestione con obiettivi di qualità previsti dal capitolato, la	
concessione potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 (sei) previa richiesta	
scritta da parte del concessionario, con allegata proposta aggiornata di	
gestione multifunzionale degli alpeggi, da inoltrare alla Comunità Montana	
tre mesi prima della scadenza (10 Agosto 2028).	
Il rinnovo della concessione è subordinato a verifica da parte della	
Comunità Montana del corretto utilizzo del bene, del rispetto degli impegni	
assunti con la precedente proposta di gestione, di quelli stabiliti dal	
capitolato e della partecipazione attiva alla gestione con obiettivi di	
qualità. In ogni caso il rinnovo non costituisce obbligo per la Comunità	
Montana e fa salvo il diritto di ridefinire i termini contrattuali.	
In caso di mancata proroga o rinnovo la concessione cesserà di diritto e di	
fatto il 10 Novembre 2028 senza bisogno di alcun preavviso o disdetta,	
,	

giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere	
 riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da	
 intendersi già definita ed accettata ora e per allora.	
 Alla scadenza del periodo di concessione, il concessionario rinuncia ora per	
 allora ad esercitare il diritto di prelazione sul bene oggetto dell'anzidetta	
 concessione, accettando espressamente ora e per allora, la deroga di cui	
all'art.4 bis della Legge 203/82 introdotto dal D.lgs.228/01, relativa alla	
 rinuncia del diritto di prelazione anzidetto.	
 Rescissione del contratto	
Durante il periodo della concessione, il contratto potrà essere risolto nel	
 caso in cui vi sia un inadempimento del concessionario ad uno degli	
obblighi previsti dal successivo articolo 6.	
Costituirà inoltre giusta causa per la risoluzione del contratto la reiterata	
inadempienza in relazione agli obblighi di capitolato ed agli impegni	
gestionali, documentata da almeno tre diffide ad adempiere senza esito	
 positivo o senza adeguate giustificazioni scritte nel termine indicato dalla	
 diffida, comunque non inferiore a 15 giorni (art. 1454 c.c.).	
 Il contratto verrà inoltre sciolto di diritto e la Comunità Montana, nella	
 persona del rappresentante incaricato, potrà immettersi nel pieno possesso	
 degli immobili, previo preavviso di dieci giorni notificato al concessionario	
 nelle forme di legge nei seguenti casi:	
 - situazione di insolvenza del concessionario rilevabile dal bollettino ufficiale	
 dei protesti, o da sentenza civile passata in giudicato, per mancato	
 pagamento delle merci oggetto dell'attività;	

- provvedimenti di privazione della libertà personale del concessionario o	
sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;	
- provvedimenti dell'Autorità competente a carico del concessionario che	
 comportino la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ad un mese.	
Oltre ai casi sopra previsti la concessione verrà automaticamente a	
 risolversi:	
 - morte del concessionario quando questi sia una persona fisica e non sia	
 possibile la continuazione del rapporto con gli eredi diretti;	
 - fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o una società;	
È prevista la facoltà del concessionario di risolvere anticipatamente il	
contratto per:	
- gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari.	
 All'uopo il concessionario dovrà comunicare alla Comunità Montana,	
 tramite raccomandata del servizio postale, almeno tre mesi prima, la	
 propria intenzione, allegando ogni documento utile per comprovare il	
 motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto	
 prevista da questo comma, il concessionario, a prescindere dalla data di	
risoluzione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di	
locazione dell'anno in corso qualora non si riesca ad affittare l'alpeggio;	
 - un qualsiasi motivo personale e/o societario, in tal caso, il concessionario	
 dovrà comunicare tale intenzione alla Comunità Montana, tramite	
 raccomandata del servizio postale, almeno tre mesi prima. In questo caso,	
 il concessionario dovrà pagare l'intero canone di concessione dell'anno in	
 corso a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, oltre ad	
 una penale pari al 20% del canone annuo.	

Art. 3 Canone di concessione e modalità di pagamento;	
Il canone annuo di concessione è stabilito in €	
automaticamente aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'	
indice ISTAT del costo della vita.	
Le parti stabiliscono che il canone potrà subire variazioni in aumento nel	
caso in cui la Comunità Montana apporti migliorie ai beni oggetti	
concessione.	
Il pagamento del canone di concessione dovrà avvenire entro il 30 Giugno	
di ogni anno. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico	
bancario intestato a:	
Banca Popolare di Sondrio - sede C.so Martiri della Liberazione – Lecco	
IBAN: IT23 S056 9622 9000 0000 4090 X56	
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro	
3 mesi dalla scadenza fissata produrrà ipso iure (legge 3.05.82 n. 203 art. 5),	
la risoluzione del rapporto di concessione per fatto e colpa del	
concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla	
corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.	
Art. 4 Obblighi del concessionario e clausola risolutiva espressa	
1. Il concessionario si obbliga:	
a) al regolare e intero pagamento del canone di concessione entro le	
scadenze stabilite;	
b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dal Capitolato di	
concessione e dalla scheda riepilogativa della proposta gestionale;	
c) a munirsi a propria cura e spese delle apposite autorizzazioni comunali e	
sanitarie per l'esercizio delle attività previste dal capitolato;	

 d) ad eseguire durante il periodo di concessione a sua cura e spese tutte le	
opere di manutenzione ordinaria;	
e) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in concessione/affitto	
nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto da parte della	
proprietà;	
 f) a non attuare il subaffitto ovvero ogni altra forma di concessione dei fondi	
e degli immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione	
della proprietà.	
 2. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art, 1454 c.c., nei	
 seguenti casi:	
- violazione degli obblighi previsti al I comma del presente articolo nel	
capitolato e negli impegni gestionali, contestati tramite almeno tre diffide	
ad adempiere prive di riscontro o senza adeguate giustificazioni scritte nel	
 termine indicato dalla diffida, comunque non inferiore a 15 giorni (art. 1454	
 c.c.).	
Art. 5 Garanzie	
Si dà atto che a garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti con il	
contratto, il concessionario ha provveduto a fissare una cauzione per un	
ammontare di € (
del canone offerto in sede di gara, stipulando in data con la Bancala	
fidejussione bancaria n°per la durata fino al 31.03.2029 .	
La cauzione sarà oggetto di rivalutazione in caso di rinnovo della	
concessione.	
In caso d'inadempienze il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato	
andrà versato alla Comunità Montana entro 15 giorni dal ricevimento	

dell'ingiunzione di pagamento. Decorso tale termine la Comunità Montana	
 potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà essere	
 tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.	
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo	
 la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Con il	
 ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione	
 nei confronti del concedente.	
 Art.6 Responsabilità	
 Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere	
a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati delle infrastrutture e delle	
 attrezzature presenti sull'alpeggio come pure per le attività ivi svolte e/o	
 promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da	
irregolarità o carenze nelle prestazioni.	
 In particolare, la Comunità Montana è sollevata da ogni responsabilità	
civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva,	
 previdenziale, fiscale inerente:	
 - danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito	
 dell'attività in malga/alpe svolte dal concessionario o dei suoi dipendenti;	
 - rapporto lavorativo del personale incaricato dal concessionario;	
 - sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpeggio concesso	
 come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;	
 - mancato utilizzo della malga per l'intera stagione o parte di essa per	
 particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo	
 risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga	
 vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.	

 Si dà atto che il concessionario in data ha provveduto ad attivare con la	
compagnia la polizza d'assicurazione n° per la	
 responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore di € 1.000.00,00	
 e per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili e per	
 le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di	
 gestione per un valore assicurato non inferiore ad € 100.000,00.	
Art. 7 Capitolato generale di concessione e norme di rinvio	
 Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle	
 parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati	
oltre che dal presente contratto, dal capitolato generale di concessione,	
 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Art. 8 Controversie	
Per eventuali controverse che dovessero sorgere fra il concessionario e la	
Comunità Montana circa l'esecuzione del presente contratto sarà	
competente esclusivamente il Foro di Lecco.	
Art. 9 Tutela della privacy	
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i. i dati contenuti nel	
presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle	
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai	
regolamenti comunali in materia.	
Art. 10 Spese contrattuali	
Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto	
di registrazione fiscale presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate	
 di Lecco.	

 2. Le spese relative alla presente concessione e consequenziali, ivi	
 comprese quelle a carattere fiscale, nonché le spese per la registrazione e	
le eventuali proroghe sono a carico del concessionario ad eccezione di	
 quanto diversamente già normate.	
 Letto e Confermato	
 Concedente Concessionario	
Renato Corti	
Approvazione espressa delle clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.	
1341 e 1342 del Codice Civile.	
Il concessionario/ ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, approva in	
modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 Durata della	
concessione, rinnovo e recesso; Art. 3 Canone di concessione e modalità	
di pagamento; Art. 4 Obblighi del concessionario e clausola risolutiva	
espressa ; Art. 5 Garanzie; Art.6 Responsabilità Art. 7 (Responsabilità); Art. 8	
Controversie.	
II CONCESSIONARIO	
Patti in deroga	
Ai sensi e per gli effetti dell'art.45 della Legge n.203/1982, il sottoscritto	
concessionario/ approva espressamente i seguenti articoli del presente	
concessionancy approva espressamente i seguerni amedi dei presente	

contratto Art. 2 Durata della concessione, rinnovo e recesso ; Art. 3 Canone	
di concessione e modalità di pagamento; Art. 4 Obblighi del	
concessionario e clausola risolutiva espressa ; Art. 5 Garanzie; Art.6	
Responsabilità Art. 7 (Responsabilità); Art. 8 Controversie approva inoltre	
espressamente la deroga all'art.4 bis della Legge n.203/1982 introdotto dal	
D.lgs. n. 228/2001, relativo al diritto di prelazione.	
Il Concessionario	
Per l'Ente concedente Renato Corti	
Si attesta che per la stipula del presente atto il concessionario è stato	
assistito dal Sig nella qualità di funzionario della	
il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della Legge	
11.2.1971 n. 11, così come modificato ed integrato dall'art.45 della Legge	
3.5.1982 n.203, ha rappresentato ed esposto alla parte assistita la relativa	
posizione e situazioni contrattuali.	
Il rappresentante della Associazione sindacale	
Li,	
ALLEGATI	
Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti:	
allegato a: Cartografia delle aree pascolive concesse	
Capitolato generale di concessione.	